



DECRETO N. 157 DEL 28/05/2024

OGGETTO: EXECO S.r.l. – Installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in via Meucci, 2/A - 35037 – Teolo (PD) – Attività di cui ai punti 5.1 e 5.5 dell’Allegato VIII del d.lgs. n. 152/2006. Rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006 a seguito di riesame ai sensi dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si rilascia alla EXECO S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006, per la verifica delle condizioni e delle prescrizioni autorizzative in relazione alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147, per l’installazione ubicata in via Meucci, 2/A - 35037 – Teolo (PD). Il provvedimento adegua inoltre l’Autorizzazione Integrata Ambientale alle disposizioni di cui alla DGR n. 119/2018.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Provvedimenti amministrativi di riferimento

RICHIAMATO il DSRA n. 97 del 30 dicembre 2011 con cui è stata rilasciata alla EXECO S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente all’impianto di stoccaggio e pretrattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in via Meucci, 2/A - 35037 – Teolo (PD).

RICHIAMATI i seguenti decreti di modifica dell’AIA:

- decreto n.17 del 19/03/2012 modifica delle prescrizioni del DSRA n. 97/2011;
- decreto n. 2 del 18/01/2012 deroga alla prescrizione n. 12.39.6 del DSRA n. 97/2011;
- decreto n. 41 del 29/06/2012 deroga alla prescrizione n. 12.39.6 del DSRA n. 97/2011;
- decreto n. 38 del 27/06/2013 deroga alla prescrizione n. 12.39.6 del DSRA n. 97/2011;
- decreto n. 470 del 11/05/2020 deroga alla prescrizione n. 12.39.6 del DSRA n. 97/2011;
- decreto n. 265 del 06/04/2021 deroga alla prescrizione n. 12.39.6 del DSRA n. 97/2011;
- decreto n. 45 del 03/09/2021 deroga alla prescrizione n. 12.39.6 del DSRA n. 97/2011 e integrazione filiera R.

Iter procedura art. 29-octies, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006

VISTA la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

CONSIDERATO che il comma 3, lettera a) dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 dispone il riesame sull’installazione nel suo complesso, con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell’autorizzazione, entro quattro anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale dell’installazione;

VISTO l’avviso di riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 di cui alla nota prot. n. 0306915 del 11/07/2022;

VISTA	la documentazione di riesame inviata dalla Ditta in data 17/01/2023 e acquisita al prot. reg. n. 28842, 28853, 29314, 29337, 29347, 29404, 29430, 29446, 29502, comprendente anche alcune richieste di modifica dell'attività;
VISTA	la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 e 8 della L. n. 241/1990 trasmessa con prot. n. 0099372 del 21/02/2023;
CONSIDERATO	che la documentazione trasmessa è stata pubblicata e resa disponibile a tutti i soggetti interessati sul sito istituzionale della Giunta Regionale del Veneto - Area Ambiente e Territorio (https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/impianti-gestione-rifiuti);
RITENUTO	di adeguare le prescrizioni sulla miscelazione agli Indirizzi di cui alla DGR n. 119/2018 in quanto il riesame dell'installazione nel suo complesso rappresenta l'ambito pertinente per il recepimento di tali indirizzi secondo quanto chiarito dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 6513/2022;
RITENUTO	di integrare in AIA il punto 5.5 dell'Allegato VIII al d.lgs. n. 152/2006, a seguito della definizione, avvenuta con d.lgs. n. 46/2014, di soglie AIA per l'accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi;
VISTA	la nota prot. reg. n. 0654428 del 07/12/2023, con la quale è stata convocata per il 09/01/2024 la Conferenza di Servizi;
VISTE	le risultanze della Conferenza di Servizi del 09/01/2024, di cui al verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 0038254 del 24/01/2024 e le richieste di integrazioni/chiarimenti ivi contenute;
VISTA	la documentazione acquisita al prot. reg. n. 94097 del 23/02/2024 a riscontro delle richieste della Conferenza di Servizi;
VISTA	la nota prot. reg. n. 151003 del 25/03/2024, con la quale è stata convocata per il 05/04/2024 la Conferenza di Servizi finalizzata al rilascio dell'AIA riesaminata con valenza di rinnovo;
VISTE	le risultanze della Conferenza di Servizi del 05/04/2024, di cui al verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 200967 del 23/04/2024, che ha approvato all'unanimità, condizionatamente alla ricezione della documentazione revisionata richiesta, il procedimento di riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006, comprensivo delle modifiche consistenti in: <ol style="list-style-type: none"> 1. estensione dell'accorpamento a tutti i CER autorizzati allo stoccaggio; 2. estensione dell'operazione di eliminazione frazioni estranee e selezione e cernita di rifiuti misti; 3. introduzione dell'operazione di riduzione volumetrica con polipo meccanico; 4. estensione della decantazione a tutti i CER di rifiuti liquidi; 5. estensione della miscelazione in deroga alla casistica di miscele di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi; 6. estensione della miscelazione alla casistica di miscele di rifiuti aventi diversi stati fisici; 7. possibilità di effettuare lo stoccaggio esterno di rifiuti pericolosi sfusi in cassoni coperti e a tenuta.
VISTA	la documentazione integrativa assunta al prot. reg. n. 247608 del 22/05/2024;
PRESO ATTO	che nella sopraccitata nota, ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. 152/06, la Ditta ha richiesto l'inserimento del CER 160121 all'interno del gruppo di miscelazione 6;
RITENUTO	di ammettere il CER 160121 al gruppo di miscelazione 6, in relazione alle modalità di gestione della suddetta miscela (rifiuti aventi stesso CER e HP diverse, le miscele in uscita mantengono il CER di origine) e in quanto affine alle altre tipologie di rifiuti contenute nel medesimo gruppo;

VISTO	il parere trasmesso da ARPAV e assunto al prot. reg. n. 251173 del 24/05/2024;
RITENUTO	<p>pertanto, con il presente provvedimento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi nelle sedute del 09/01/2024 e 05/04/2024; • rilasciare alla Ditta EXECO S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata;
RILEVATO	che la Società proponente risulta certificata ai sensi della norma EMAS;
VISTE	le L.R. n. 33/85, n. 3/2000, n. 4/2016, e ss.mm.ii.
VISTA	la L. n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo;
VISTA	la DGR 242/2010 e la DGR 863/2012 in materia di PMC;
VISTE	la DGR 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;
VISTA	la DGRV n. 21 dell’11 gennaio 2018, come modificata dalla successiva DGRV n. 421 del 09.04.2019, relativa alle competenze delle strutture regionali in materia di AIA;

DECRETA

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Si prende atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi di cui all’art. 14 della L. 241/1990, espresse nelle sedute del 09/01/2024 e 05/04/2024.
3. Si rilascia alla EXECO Srl, con sede legale in via Meucci, 2/A - 35037 – Teolo (PD), P.IVA e C.F. n. 04278390283, l’Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata ai sensi dell’art. 29-*octies* del d.lgs. n.152/2006, per l’esercizio dell’installazione di gestione rifiuti catastalmente censita al Foglio n.1 mappale n.44 particella 565 per le attività individuate al punto 5.1 e 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 152/2006 ubicata in via Meucci, 2/A - 35037 – Teolo (PD).
4. L’Autorizzazione Integrata Ambientale è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall’art. 29-*octies* del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii; in ogni caso la ditta in conformità ai commi 3 lettera b), 5 e 8 dell’art. 29-*octies*, è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell’AIA entro 16 (sedici) anni dalla data di rilascio dell’AIA di cui al presente provvedimento, in quanto certificata EMAS; inoltre:
 - 4.1 in caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca delle certificazioni EMAS e ISO 14001, la validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni a partire dall’emanazione del presente provvedimento;
 - 4.2 il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia e ad ARPAV, l’avvenuto rinnovo della certificazione EMAS attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa;
 - 4.3 il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell’eventuale mancato rinnovo.
5. L’Autorizzazione Integrata Ambientale comprende, ai sensi del comma 11 dell’art. 29-*quater* del D.Lgs. n. 152/2006, le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
 - 5.1 autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006;
 - 5.2 autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del d.lgs. n. 152/2006;
 - 5.3 autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque.
6. Entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore è tenuto a prestare a favore della Provincia le garanzie finanziarie ai sensi della DGR n. n. 2721/2014 per l’esercizio delle operazioni di

gestione rifiuti o idonea appendice di recepimento del nuovo provvedimento di autorizzazione; qualora la prestazione delle garanzie finanziarie sia inferiore alla data di scadenza del presente provvedimento, la Ditta dovrà provvedere al suo rinnovo almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, pena la sospensione della presente autorizzazione.

7. Il presente provvedimento è comprensivo dei seguenti Allegati:

Allegato A: prescrizioni e condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;

Allegato A1: Elenco dei rifiuti per CER con indicazione delle operazioni autorizzate e gruppi di miscelazione;

Allegato A2: Planimetria aree funzionali rifiuti;

Allegato A3: Planimetria reti fognarie, sistemi di trattamento scarichi;

Allegato A4: Planimetria punti di emissione in atmosfera.

8. La Ditta deve operare secondo le prescrizioni tecniche contenute in Allegato A al presente provvedimento e relativi suballegati.

9. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.F. e dell'U.L.S.S. in materia di prevenzione incendi e di ambienti di lavoro.

10. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.

11. Il presente provvedimento conclude il procedimento di riesame aperto con nota prot. reg. n. 0099372 del 21/02/2023.

12. Il presente provvedimento è notificato a EXECO S.r.l., e comunicato a Comune di Teolo, Provincia di Padova, ARPAV.

13. Il presente provvedimento assume efficacia dalla data della notifica di cui al punto precedente.

14. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

15. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Il Direttore
Dott. Paolo Giandon
Firmato digitalmente